



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

Il giorno 11 del mese di Luglio dell'anno 2000, presso il Rettorato di questa Università, alla presenza dei Signori: Prof. Pasquale MISTRETTA, Magnifico Rettore, Rag. Vanda MURA, Direttore Amministrativo, Dott. Stefano SEU, rappresentante CGIL, Sig. Giuseppe CASANOVA, rappresentante CISL, Sig.ra Ivana LOCCI, rappresentante UIL, Sig. Paolo STARA, rappresentante CISAL, Sig. Sandro DEIANA, Sig. Paolo PORCEDDU e Sig. Luigi PORQUEDDU, componenti della delegazione trattante RSU di Ateneo, viene sottoscritto l'accordo per l'emanazione del seguente:

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

ART.1

Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il rinnovo della carica, concordando con l'Amministrazione la data per lo svolgimento delle elezioni, di cui sarà data comunicazione ufficiale mediante affissione all'albo dell'Università di Cagliari almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

ART. 2

Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte almeno il 30% dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni e saranno valide ove alle stesse abbia preso parte almeno il 20% dei lavoratori aventi diritto al voto.
2. Le organizzazioni sindacali, la RSU e l'Università di Cagliari si impegnano a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

ART. 3

Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento delle elezioni viene costituita una Commissione elettorale, composta da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e da un rappresentante designato dalla RSU, scelti tra lavoratori in servizio presso l'Università di Cagliari.

2. Entro cinque giorni dall'indizione delle elezioni, di cui al comma 1 del precedente Art. 1, ciascuno dei soggetti aventi diritto deve far pervenire all'Amministrazione la designazione del proprio rappresentante in seno alla Commissione elettorale. Trascorsi i cinque giorni la Commissione sarà comunque insediata nel caso siano pervenute almeno tre designazioni.
3. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
 - eleggere un presidente (a maggioranza dei componenti);
 - designare un segretario verbalizzante (a maggioranza dei componenti);
 - stabilire, d'intesa con l'Amministrazione, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - acquisire dall'Amministrazione gli elenchi degli elettori;
 - acquisire dall'Amministrazione tutto il materiale necessario per la costituzione dei seggi e lo svolgimento delle elezioni;
 - stabilire, d'intesa con l'Amministrazione, l'orario di svolgimento delle operazioni elettorali;
 - curare, d'intesa con l'Amministrazione, la massima diffusione tra il personale di tutte le informazioni utili a favorire la massima partecipazione alle operazioni elettorali;
 - assicurare la costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali, nominare i Presidenti, gli scrutatori (designati da ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e dalla RSU) e i segretari verbalizzanti di ciascun seggio elettorale. Qualora, entro cinque giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, non siano stati designati gli scrutatori da parte delle OO.SS. o dalla RSU, la Commissione assicurerà, scegliendo a sua discrezione tra lavoratori in servizio presso l'Università di Cagliari, la presenza di almeno tre scrutatori per ciascun seggio elettorale;
 - organizzare e coordinare le attività di scrutinio;
 - raccogliere i dati elettorali dei singoli seggi e redigere il riepilogo dei risultati;
 - compilare i verbali;
 - comunicare i risultati ai lavoratori (mediante affissione all'albo dell'Amministrazione), all'Amministrazione, alle organizzazioni sindacali rappresentative e alla RSU;
 - esaminare gli eventuali ricorsi entro i termini previsti dal successivo art. 10 del presente Regolamento e proclamare gli eletti;
 - trasmettere i verbali e gli atti all'Amministrazione per la debita conservazione.
4. Di tutte le riunioni della Commissione elettorale viene redatto un verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
5. I componenti della Commissione elettorale e dei seggi elettorali non possono essere eletti RLS.

ART. 4 *Segretezza del voto*

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 5
Schede elettorali

1. La votazione avviene per mezzo di scheda pieghevole, contenente all'interno lo spazio per la manifestazione della preferenza.
2. Le schede devono essere firmate dal Presidente o dal Segretario del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
3. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
4. Il voto si esprime scrivendo in modo chiaro e leggibile nome e cognome del lavoratore prescelto nell'apposito spazio sulla scheda. Nei casi di omonimia è necessario scrivere anche la data di nascita.
5. Si può esprimere una sola preferenza.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione, se viene espressa più di una preferenza, se non è chiara la scelta dell'elettore in caso di omonimia.

ART. 6
Modalità della votazione

1. Il luogo e gli orari della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, d'intesa con l'Amministrazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più seggi elettorali, evitando eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione all'albo dell'Amministrazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
4. Di tutte le operazioni elettorali sarà dato atto in apposito verbale sottoscritto dai componenti di ciascun seggio.

ART. 7
Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti dal almeno due dei componenti del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 8

Certificazione della votazione

1. Nell'elenco degli elettori fornito al seggio elettorale, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 9

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione elettorale.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di ciascun seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso – nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni – (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale, che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo e assumerà le proprie determinazioni sugli eventuali casi dubbi o contestati dandone atto in apposito verbale.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della elezione degli RLS, sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne l'integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione. I verbali saranno conservati dall'Amministrazione. Il materiale residuo o non utilizzato sarà restituito all'Amministrazione.

ART. 10

Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati dello scrutinio dei vari seggi, procede a proclamare eletti in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Università di Cagliari i sei lavoratori che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, previo accertamento dei requisiti di eleggibilità. In caso di ineleggibilità sarà proclamato eletto il lavoratore che segue immediatamente nell'ordine di preferenza.
2. Il verbale finale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa, in cui sarà dato atto della regolarità di tutte le operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti, sarà tempestivamente affisso all'albo dell'Amministrazione e trasmesso alle organizzazioni sindacali rappresentative e alla RSU.
3. Trascorsi cinque giorni dalla affissione e trasmissione del verbale finale senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti.
4. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore e darà atto in un apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa ed affisso all'albo dell'Amministrazione, delle conclusioni alle quali è pervenuta.

ART. 11

Comunicazione della nomina a RLS

1. La Commissione elettorale comunica tempestivamente all'Amministrazione i risultati delle elezioni e la proclamazione degli eletti.
2. L'Amministrazione, preso atto delle procedure elettorali, provvede ad insediare nelle loro funzioni i RLS eletti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei risultati da parte della Commissione elettorale.

ART. 12

Dimissioni o cessazioni

1. In caso di dimissioni o di cessazione dal servizio del RLS durante la vigenza del suo mandato, l'Amministrazione procede tempestivamente a sostituirlo con il primo dei non eletti.
2. Nel caso in cui, per sostituzioni dovute a dimissioni o cessazioni, sia stata esaurita la lista dei votati, si procederà ad elezioni suppletive con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
3. Non si procederà ad elezioni suppletive negli ultimi sei mesi della vigenza del mandato, tranne nel caso in cui siano rimasti in carica meno di tre RLS.

ART. 13

Compiti dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione favorisce la più ampia presenza dei lavoratori alle operazioni elettorali con un'adeguata informazione e facilitando l'affluenza alle urne con idonee misure organizzative.
2. L'Amministrazione fornisce alla Commissione elettorale, appena insediata, alle organizzazioni sindacali rappresentative e alla RSU l'elenco alfabetico generale degli elettori costituito da tutto il personale in servizio, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato.
3. L'Amministrazione mette a disposizione della Commissione elettorale un locale per le riunioni e la conservazione del materiale, nonché tutto il materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) necessario per l'espletamento dei propri compiti.
4. L'Amministrazione mette a disposizione idonei locali per la costituzione dei seggi elettorali e fornisce alla Commissione elettorale l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle votazioni: urne elettorali, elenchi degli elettori di ciascun seggio aggiornati al giorno delle votazioni, schede elettorali e idoneo materiale di cancelleria.
5. L'Amministrazione assicura la sicurezza e la sorveglianza dei locali dove avvengono le votazioni.
6. L'Amministrazione consente che i lavori della Commissione elettorale si svolgano durante il normale orario di lavoro, avendo cura di non pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi essenziali. Il/i giorno/i delle votazioni i componenti dei seggi elettorali sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

